



Centro Studi e Ricerche Jacques e Raïssa Maritain

Articolo I. Denominazione

Si costituisce un'associazione culturale denominata **Centro Studi e Ricerca Jacques e Raïssa Maritain**.

Nel seguito del presente statuto essa è identificata con la parola Associazione.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue gli scopi elencati nell'Articolo 2.

L'Associazione ha sede in via Carlo Biffi, 18 in 20056 Trezzo sull'Adda (Mi),

Articolo II. Scopi dell'Associazione

L'Associazione si definisce come Centro Studi e Ricerca ed ha lo scopo di proporre attività culturali al fine di sollecitare la diffusione e la promozione della filosofia e del pensiero di Jacques e Raïssa Maritain.

L'Associazione per questo scopo promuove ed organizza senza alcuna finalità lucrativa manifestazioni culturali, convegni, seminari, pubblicazioni, *summer school*, borse di studio, concorsi, premi, *stages* e altre attività simili.

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, svolgerà, tra le altre cose, un'attività editoriale curando la pubblicazione e la diffusione di opere e di studi su Jacques Maritain.

L'Associazione si propone di collaborare con l'*Istituto Internazionale Jacques Maritain* con sede a Roma (Italia), così come previsto dall'art. 3 dello Statuto di detto Istituto, avendo scopi ed interessi analoghi a questo.

L'Associazione si doterà di un sito internet e sarà presente nelle maggiori piattaforme virtuali.

Articolo III. Condizioni per l'ammissione e categorie di soci

L'Associazione si compone di persone fisiche e persone giuridiche o collettive secondo le categorie di seguito indicate.

1. **Soci fondatori**: sono quelli elencati nell'atto costitutivo ed hanno gli stessi diritti dei soci ordinari. Essi sono tenuti al pagamento della quota associativa ordinaria.

2. **Soci ordinari**: ammessi su domanda degli stessi e previa approvazione del Consiglio Direttivo, hanno diritto di voto nell'Assemblea nonché il diritto di essere eletti alle cariche sociali e devono condividere gli scopi dell'associazione. Essi sono tenuti al pagamento della quota associativa ordinaria.

3. **Associati**: ammessi su domanda o per partecipazione alle attività dell'associazione. Essi non hanno diritto di voto né di essere eletti alle cariche sociali.

4. **Soci sostenitori**: ammessi su domanda degli stessi e previa approvazione del Consiglio Direttivo, hanno diritto alla nomina di un Rappresentante con diritto di voto nell'Assemblea e diritto di essere eletti alle cariche sociali. La quota associativa è concordata caso per caso con il Consiglio Direttivo.

5. **Soci onorari**: nominati a titolo onorario dal Consiglio Direttivo, non hanno diritto di voto né di essere eletti alle cariche sociali e non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

I soci possono anche avere cittadinanza diversa da quella italiana.

Articolo IV. Struttura dell'Associazione

L'ordinamento e l'attività dell'Associazione sono regolati, in ordine di importanza:

- dal presente Statuto,
- dal Regolamento, proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea Ordinaria,
- dalle Delibere, Procedure e Decisioni emesse dagli organi competenti.

La struttura dell'Associazione è articolata attraverso i seguenti organi:

- **Assemblea Ordinaria**, costituita da tutti i soci e membri con diritto di voto in regola con il pagamento della quota sociale; essa deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente, con un preavviso di 15 gg. con comunicazione via posta elettronica o scritta dell'ordine del giorno stabilito dal Consiglio Direttivo e comunque non oltre entro la fine del mese di giugno di ogni anno. L'Assemblea sarà valida in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con un qualsiasi numero di presenti; essa delibera a maggioranza semplice dei presenti ed ha competenza esclusiva per modifiche al Regolamento, elezione alle cariche sociali, approvazione del bilancio consuntivo. Il Regolamento stabilisce le modalità ed i limiti della delega in Assemblea nonché le modalità di utilizzo del voto per posta, posta elettronica o con altri mezzi.

- **Assemblea Straordinaria**, costituita da tutti i soci e membri con diritto di voto in regola con il pagamento della quota sociale; essa è convocata con un preavviso di 15 giorni, con comunicazione scritta dell'ordine del giorno stabilito dal Consiglio Direttivo. Essa inoltre deve essere convocata dal Consiglio Direttivo qualora ne faccia richiesta scritta un numero di soci pari ad un terzo dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali. L'Assemblea sarà valida in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di due terzi degli aventi diritto al voto; in seconda sarà valida con qualsiasi numero di presenti ed ha le medesime competenze dell'Assemblea Ordinaria, con competenza esclusiva solo per modifiche allo Statuto e delibere relative allo scioglimento dell'Associazione, essa delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti. Il Regolamento stabilisce le modalità ed i limiti della delega in Assemblea nonché le modalità di utilizzo del voto per posta, posta elettronica o con altri mezzi.

- **Consiglio Direttivo**, eletto dall'Assemblea con mandato triennale. Il Consiglio è formato dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da altri membri il cui numero è stabilito dal Regolamento, che stabilisce anche modalità e criteri di elezione. Il Consiglio Direttivo ha pieni poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione, fatti salvi i poteri dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria, secondo quanto stabilito dal Regolamento; le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario non sono cumulabili fra loro. La carica di Tesoriere può essere conferita a chi ha già un'altra carica. La carica di Vicepresidente può essere lasciata vacante, in assenza di Presidente e Vicepresidente la presidenza spetta al più anziano di età.

- Il Consiglio Direttivo può nominare **Delegati** con funzioni specifiche, anche al di fuori del Consiglio stesso.

Articolo V. Patrimonio – Quote associative

Il patrimonio è costituito dalle entrate ordinarie (quote associative), dalle entrate straordinarie (atti di liberalità di soci o terzi), dalle rendite e dai proventi di attività o servizi rivolte anche a terzi e dai contributi da devoluzioni scelte dai contribuenti provenienti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef).

Esso è amministrato dal Consiglio Direttivo e può essere utilizzato per le attività dell'Associazione, mentre è vietata qualsiasi distribuzione, sotto forma di utile, dividendo o simili, di parti del patrimonio.

La quota associativa è relativa ad anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre; tuttavia, per i nuovi soci che si iscrivono dopo il 1° ottobre di ogni anno, essa avrà validità fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

Articolo VI. Recesso

Ogni socio o membro può recedere liberamente dall'Associazione con comunicazione scritta indirizzata al Presidente, restando comunque tenuto al pagamento della quota per l'anno in corso. Il mancato pagamento della quota associativa è considerato, dopo le azioni di sollecito, come equivalente al recesso.

Articolo VII. Modifica dello Statuto

Per la modifica dello statuto occorre la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo VIII. Durata, liquidazione

La durata dell'Associazione è prevista a tempo indeterminato. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria; in caso di scioglimento, il Liquidatore, nominato dalla stessa Assemblea Straordinaria che ha deliberato lo scioglimento, compirà tutti gli atti necessari alla formalizzazione dello scioglimento ed alla liquidazione del patrimonio sociale; eventuali eccedenze attive saranno devolute per attività benefiche.

Articolo IX. Rinvio

Per quanto non è espressamente contenuto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni delle leggi vigenti.